

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"CUORE E TERRITORIO"**

\*\*\*\*\*

**ART. 1**

**DENOMINAZIONE**

E' costituita una associazione denominata "CUORE E TERRITORIO", più avanti chiamata per brevità associazione, disciplinata dal presente statuto e dalle norme del codice civile.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

Il presente statuto è interpretato nel rispetto dei principi generali della Costituzione Italiana e della legislazione vigente, secondo le norme di interpretazione dei contratti e in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.

**ART. 2**

**SEDE E ZONA DI ATTIVITA'**

L'associazione ha attualmente la propria sede legale in Ravenna, Viale Randi n.5, presso l'Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna. .

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere variata la sede all'interno del Comune di Ravenna e potranno essere istituite secondarie o sezioni distaccate ed operative in numero illimitato sia nel territorio italiano che in quello estero, qualora ciò sia ritenuto necessario allo sviluppo delle attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie.

**ART. 3**

**DURATA**

La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci da deliberarsi con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei soci.

**ART. 4**

**PRINCIPI ISPIRATORI**

L'associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) sono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria

dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, Segretario, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci ad eccezione delle disposizioni dell'art. 6 del presente statuto.

## ART. 5 SCOPI E FINALITA'

L'Associazione si propone di:

**5.1** promuovere l'educazione sanitaria della popolazione in ambito cardiologico e della medicina generale, con modalità integrate fra ospedale e territorio;

**5.2** promuovere, sostenere e condurre attività di ricerca scientifica in ambito cardiologico e della medicina generale;

**5.3** promuovere la formazione e le relazioni tra le varie discipline cliniche della medicina generale;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità specifiche dell'Associazione sono:

- promuovere iniziative ed implementare strategie per la prevenzione ed il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare e per la riduzione del rischio peri-operatorio della chirurgia non cardiaca;
- realizzare programmi di aggiornamento professionale di tutti gli operatori che svolgono attività in ambito cardiologico e della medicina generale;
- sostenere attività di strutture ed enti del Servizio Sanitario Nazionale mediante donazioni per attrezzature scientifiche e formazione, nonché tramite raccolta ed erogazione di fondi finalizzati alla realizzazione di progetti in ambito sanitario e socio-assistenziale;
- promuovere ed organizzare studi clinici e convegni scientifici, oltre che istituire borse di studio per la formazione in ambito cardiologico, della medicina generale e della medicina d'urgenza di personale sanitario medico e paramedico;
- divulgare la cultura delle tecniche mini-invasive interventistiche cardiologiche e vascolari periferiche, da raggiungere anche mediante l'organizzazione, con eventuale coinvolgimento di terze strutture, di attività congressuali e formative sulle tecniche percutanee.;
- svolgere qualsiasi attività in qualsiasi modo connessa alle finalità sociali;
- fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività anche promuovendo e organizzando conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo d'autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/05/1995;

Per il raggiungimento delle finalità sociali e per meglio coinvolgere la comunità medico/scientifica, in seno all'associazione, con delibera di Consiglio Direttivo, potranno essere costituiti uno o più gruppi di

lavoro specifici, monotematici o generalisti; in tale evenienza, la delibera di Consiglio Direttivo avrà cura di nominare i componenti dei gruppi nonché di predisporre appositi regolamenti contenenti l'individuazione degli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'attività propria del gruppo,.

#### **ART. 6**

#### **DIPENDENTI E COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO**

L'associazione può assumere dipendenti, collaboratori o instaurare rapporti di consulenza libero professionali necessari al suo regolare funzionamento o qualora ciò sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

#### **ART. 7**

#### **SOCI**

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono fornire il proprio sostegno e/o prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali. Tale richiesta deve essere presentata al Presidente.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.

Contro l'eventuale rifiuto dell'iscrizione, il richiedente può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto. Il Collegio dei Probiviri delibererà in merito al ricorso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.

Il Consiglio Direttivo può accogliere e/o promuovere anche l'adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che

forniscano un sostegno economico all'associazione definendoli "sostenitori". Può altresì ricercare e promuovere l'adesione di soggetti con competenza scientifiche o organizzative in ambito cardiologico o della medicina generale che forniscano un sostegno economico e/o intendano prestare la propria opera e o immagine a favore dell'associazione definendoli "soci onorari".

Nessun motivo legato a distinzioni di etnia, sesso, religione, cittadinanza (italiana o straniera) può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi n° 60 giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'associazione la quota annuale di iscrizione, stabilita annualmente con Delibera di Consiglio Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione e alle credenziali di accesso alle informazioni e prestazioni contenute sul sito web dell'Associazione.

## **ART. 8**

### **DOVERI E DIRITTI DEI SOCI**

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi dell'associazione. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che abbiano rinnovato la tessera almeno n° 10 giorni prima dello svolgimento della riunione e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

## **ART. 9**

### **PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale annua (anno solare) di iscrizione trascorsi n° 3 mesi dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessità di alcuna delibera da parte del Consiglio Direttivo;
- rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente, che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo; la quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile;
- espulsione mediante delibera di Consiglio per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica. L'associato radiato non può essere più ammesso. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

## **ART. 10**

### **ORGANI SOCIALI**

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Presidente Onorario (organo facoltativo)
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- 6) il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo). Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci se non diversamente stabilito in altro articolo del presente statuto

## **ART. 11**

## L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

### A) COMPOSIZIONE

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti, sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

### B) PRESIDENZA

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee dei soci, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio.

### C) CONVOCAZIONE

Le convocazioni sono effettuate su iniziativa del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno qualunque dei Consiglieri o dal Presidente del Collegio dei revisori, con avviso inviato (mediante posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, o altro mezzo ritenuto idoneo) agli aventi diritto almeno otto giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di un terzo dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci (convocazione quest'ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione), e l'ordine del giorno;
- 2) un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;

### D) TIPOLOGIA E COSTITUZIONE:

#### 1) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in

proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera in particolare su:

- la nomina e la revoca del Consiglio Direttivo, e degli altri organi sociali eventualmente costituiti
- la nomina del Presidente ed eventualmente del Presidente Onorario, se non delegate al Consiglio Direttivo stesso all'atto della nomina di esso;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo
- l'approvazione o del bilancio consuntivo e preventivo (se predisposto)
- deliberare in merito a tutte le materie e gli argomenti ad essa sottoposti da parte del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.

## 2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera in particolare su:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti

\*\*\*\*\*

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, dotandolo di apposita delega scritta; ciascun socio non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto (*ex art. 21 cod. civ.*).

## ART. 12

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

#### A) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza avere diritto di voto, il Presidente Onorario, il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) e/o altre persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione, persone quest'ultime che non possono essere presenti al momento della votazione.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e scadono alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i Consiglieri decadono qualora siano assenti ingiustificati per 3 (tre) volte consecutive.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogniqualvolta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell'organo sociale.

Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto per lettera raccomandata o consegnato a mano nonché anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica, spedito almeno n° 7 giorni prima della data prevista per la riunione. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### C) COMPITI

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione con esclusione solamente di quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci.

In particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente (se non vi abbia già

provveduto l'Assemblea), il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e, in via facoltativa e se non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Presidente Onorario;

- delegare determinati compiti al Presidente o ad altri membri del Consiglio;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre relazione descrittiva sull'attività svolta;
- predisporre, se ritenuto opportuno, un bilancio previsionale per l'esercizio successivo;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- deliberare l'istituzione o la soppressione di eventuali sedi secondarie, delegazioni o uffici distaccati;
- stabilire la quota associativa annuale e le modalità di riscossione della stessa.
- stabilire la quota minima necessaria per poter essere considerati soci "sostenitori"

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **ART. 13**

### **IL PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti, se non vi abbia già provveduto l'Assemblea. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo, è rieleggibile e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale.

L'Assemblea dei soci a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'associazione, dando esecuzione alle delibere di Consiglio o esercitando i poteri eventualmente delegatigli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;

- adempiere agli obblighi imposti dall'art. 9 punto 2 del regolamento d'esecuzione L. Reg. 34/2002 e/o ad eventuali adeguamenti normativi.

## **ART. 14**

### **IL PRESIDENTE ONORARIO**

Il Consiglio Direttivo potrà procedere alla nomina di un Presidente Onorario (organo facoltativo) stabilendone la durata in carica all'atto della nomina, prorogabile.

Il Presidente Onorario potrà essere scelto tra i soci dell'Associazione:

- che si siano distinti per i servizi prestati a favore dell'Associazione e per lo sviluppo dell'attività della stessa
- che vengano reputati meritevoli della carica in considerazione dell'apporto medico/scientifico fornito
- che, in considerazione del riconoscimento pubblico di particolari meriti personali, siano essi professionali, imprenditoriali, scientifici, sportivi, artistici ecc., vengano reputati importanti al fine di un loro coinvolgimento nello sviluppo dell'attività e per la conoscenza dell'Associazione e divulgazione dei suoi scopi.

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è costituito da tre componenti effettivi, eletti dall'Assemblea tra persone che non hanno altre cariche all'interno dell'Associazione, né rapporti economici di alcun tipo con la medesima. I membri del Collegio rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente del Collegio, il quale convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei revisori, pur senza obbligo di attività periodica prestabilita o di formalità alcuna, ha compiti di controllo sull'attività dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e hanno accesso a tutta la documentazione dell'Associazione. Il Collegio potrà redigere verbali delle riunioni e dell'attività svolta e, se ritenuto opportuno, curare la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.

Il Collegio dei revisori deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e fare le osservazioni e le proposte in ordine al rendiconto e al bilancio preventivo (se predisposto) e alla loro approvazione.

## **ART. 15**

### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

L'Assemblea generale dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, formato da un numero di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 cod. civ..

Il Collegio dei Probiviri è competente a:

- esaminare e dirimere tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l'associazione, o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- esaminare e decidere eventuali controversie inerenti lo svolgimento dell'attività dell'associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo;
- 
- decidere sui ricorsi dei soci avverso delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza alcuna formalità di rito e di procedure salvo contraddittorio entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso da parte del socio per controversie inerenti l'associazione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e quindi inappellabili, fatta salva la facoltà di ricorrere nel caso specifico all'autorità giudiziaria se espressamente previsto dalla legislazione vigente.

## **ART. 16**

### **ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE**

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi ordinari dei soci: quota sociale annua di iscrizione;
- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati

esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- donazioni o lasciti testamentari;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge
- 

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
- somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate.

#### **ART. 17**

#### **RENDICONTO E BILANCIO PREVENTIVO**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un rendiconto economico, finanziario e patrimoniale relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente, corredato da una Relazione del Consiglio. Quando lo richiedano particolari esigenze, l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto può essere convocata anche in un termine maggiore, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questa evenienza, il Consiglio avrà cura di segnalare nella propria relazione le ragioni della dilazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni precedenti l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo e interesse alla consultazione, e ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Se ritenuto opportuno, il Presidente deve altresì proporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo dell'attività per l'anno successivo entro il mese di dicembre di ogni anno.

L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione

non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni di volontariato che per statuto sociale o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L'associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

#### **ART. 18**

##### **ATTIVITA' SECONDARIE**

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995.

#### **ART. 19**

##### **SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

La durata dell'associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di No Profit che operino in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.